



AUDIZIONE ANCI

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

“La situazione finanziaria dei comuni nell'emergenza sanitaria, anche con riferimento alla recente sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale in materia di dispositivo di ripiano del fondo anticipazioni di liquidità”

Roma, 19 maggio 2021



Sommario

Premessa	2
La sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021	6
La riforma della finanza comunale: i possibili fronti di intervento	7
Un piano per lo sviluppo	9

Premessa

L'analisi dello stato della finanza comunale non può prescindere da una pur sommaria **valutazione delle profonde trasformazioni intervenute nell'ultimo decennio**. La riforma della contabilità pubblica, le continue modifiche dei regimi fiscali ed ordinamentali, la parziale e penalizzante attuazione della legge sul federalismo fiscale, ivi incluso il mancato avvio delle Città metropolitane, il mantenimento di vincoli su spese e assunzioni di personale, hanno costituito cambiamenti strutturali e – nel complesso – un punto di svolta che, non adeguatamente governato, sta ora producendo un aggravamento dei rischi finanziari e delle condizioni di fragilità che caratterizzano un'ampia minoranza di enti locali, parte dei quali già in crisi finanziaria conclamata. Tutto ciò in un contesto di **progressiva e sproporzionata riduzione delle risorse statali destinate agli enti locali**.

Per questo, l'obiettivo di assicurare la **tenuta degli equilibri di bilancio** nel contesto della attuale crisi pandemica va allo stesso tempo distinto ed integrato con soluzioni che assicurino il **ripristino delle condizioni di ordinaria gestione finanziaria**, e che pongano le basi per un programma di sviluppo soprattutto in chiave di **recupero della capacità di spesa per investimenti**, per l'intero settore locale e segnatamente per la sua parte finanziariamente più fragile.

Il ruolo dei Comuni è infatti storicamente decisivo su due fronti cruciali, ancor più in un contesto di crisi come quella attuale: fare fronte in modo flessibile ai bisogni di cittadini e imprese, da un lato, attraverso servizi e interventi di qualità; assicurare le condizioni per la realizzazione di infrastrutture legati ai territori, ma di grande rilievo nazionale per la loro dimensione economica complessiva, attraverso le quali è possibile coniugare coesione sociale e rilancio dell'economia nazionale.

Le proposte formulate dall'ANCI, non solo in funzione di contrasto agli effetti della crisi epidemiologica, muovevano proprio da questa consapevolezza. Andavano in questa direzione sia le **richieste di sospensione di alcuni obblighi fiscali** (IMU, Tari e Canone Unico) e di **rifinanziamento di interventi a sostegno delle famiglie più fragili** (fondo di solidarietà alimentare, buoni famiglia e centri estivi), sia il **ristoro dei minori gettiti e delle maggiori spese da COVID-19** nonché la **ripresa della contribuzione statale** per gli investimenti, dopo un decennio di miope arretramento da parte dello Stato.



L'ANCI ha più volte manifestato il proprio apprezzamento sia per la dimensione del sostegno economico assicurato agli enti locali nel corso del 2020 – circa 7 miliardi destinati ai Comuni per gli equilibri di bilancio comprensivo delle compensazione di minori gettiti fiscali e tariffari o di maggiori spese sostenute per l'emergenza epidemiologica (ristoro esenzioni **IMU, imposta di soggiorno e occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi e del commercio** ambulante, sostegno alle aree turistico-invernali e le misure per il trasporto pubblico locale ecc...). Un sostegno proseguito con la legge di bilancio 2021 e con il decreto “Sostegni”, che è stato accompagnato dall'introduzione di criteri di flessibilizzazione di alcune regole ordinarie che consentiranno di articolare meglio l'impiego dei fondi resi disponibili nel 2020 e 2021, nonché dall'ulteriore inserzione di specifici contributi, di cui si attende il completamento con l'imminente decreto “Sostegni-bis”.

L'analisi condotta in questi mesi sull'andamento della finanza comunale restituisce tuttavia **un quadro di permanente e asimmetrica fragilità** oggi amplificata dalla crisi pandemica e dalle citate trasformazioni ordinamentali, dirette e indirette, di cui devono forse ulteriormente essere valutati gli effetti. Non ci riferiamo solo al “trascinamento” riconducibile ai divari territoriali storicamente sedimentati, ma ad una condizione duale per la quale un'ampia minoranza di enti, concentrata nel Centro Sud, ma con ulteriori qualificazioni territoriali e dimensionali, si trova in condizioni di criticità finanziaria, anche non ancora conclamata e formalizzata mediante l'incardinamento di formali procedure di riequilibrio, che impedisce di svolgere compiutamente le funzioni costituzionalmente assegnate.

L'impatto sui bilanci delle provvidenze anti-COVID è **rivelatore di questo dualismo e richiama l'urgenza di un intervento strutturale in grado di assorbire in modo sistematico i divari esistenti**. Va infatti osservato come gli effetti della crisi si riflettano maggiormente nei territori caratterizzati da un contesto socioeconomico più vivace e dinamico e su quelle amministrazioni che dispongono di un buon livello di entrate proprie con le quali tradizionalmente vengono finanziati i servizi. Paradigmatico a tal proposito l'impatto della crisi in termini di maggiori spese e riduzione dei proventi relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, che ha colpito in modo significativamente più intenso le aree più esposte a flussi turistici e più in generale fruitrici di consistenti flussi di mobilità, verso le quali si sono necessariamente orientate quote molto consistenti di risorse a sostegno /compensazione dei gettiti perduti. Le risorse compensative, infatti, soddisfano l'esigenza di recupero di capacità finanziaria degli enti, ma – per loro stessa natura – non rispondono alla finalità di assicurare un sostegno strutturale agli enti in condizione di maggior debolezza, socioeconomica e finanziaria. Ma, come spesso sentiamo ripetere sui diversi aspetti dell'economia nazionale, l'uscita da questa grave crisi non deve ridursi al ripristino della situazione *quo ante*, bensì delineare le condizioni per un nuovo slancio di sviluppo, anche in chiave di abbattimento dei dualismi strutturali che ne frenano il dispiegamento.

La **normativa di applicazione della nuova contabilità armonizzata**, complessa e spesso dettagliata in modo eccessivamente formalistico, ha prodotto nuovi ed asimmetrici vincoli sulla gestione finanziaria degli enti locali. L'incidenza del *fondo crediti di dubbia esigibilità* (FCDE), le condizioni di *disavanzo* in assenza di leve di recupero adeguate, la debolezza della *riscossione*, la *povertà di risorse standard* (quelle sulle quali agisce il Fondo di solidarietà comunale - FSC) e l'*inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi* rappresentano **nodi irrisolti sul piano ordinamentale che concorrono a delineare un**



perimetro di debolezza finanziaria convergente sul 15% circa di enti locali, di massima alcune decine di grandi e medie città del Centro-Nord e ampie fasce di enti locali del Sud, delle Isole e delle aree interne appenniniche.

Guardiamo brevemente a due fenomeni più direttamente indagabili sui documenti contabili, il disavanzo e il FCDE, forse il principale istituto innovativo della riforma contabile.

Tabella 1. Risultato di amministrazione netto dei Comuni (RAN¹), distinto tra enti con valori positivi e negativi, per area e per fasce demografiche. Anno 2019, n. Comuni, popolazione e valore finanziario

	Numero di comuni		Popolazione	Valore finanziario	
	v.a.	%		v.a.	p.c.
Comuni con RAN negativo					
NORD	103	2,4%	1.507.391	-957	-635
CENTRO	213	22,1%	2.827.491	-668	-236
SUD E ISOLE	803	32,7%	8.695.269	-4.741	-545
1 - FINO A 1.000	165	8,5%	104.402	-57	-547
2 - 1.001-5.000	491	14,0%	1.220.612	-460	-377
3 - 5.001-10.000	206	17,7%	1.465.094	-448	-306
4 - 10.001-20.000	132	19,4%	1.828.169	-678	-371
5 - 20.001-60.000	96	24,4%	3.293.464	-1.121	-340
6 - 60.001-100.000	20	35,1%	1.587.542	-657	-414
7 - 100.001-250.000	5	15,2%	709.759	-554	-780
8 - OLTRE 250.000	4	36,4%	2.821.109	-2.392	-848
TOTALE	1.119	14,4%	13.030.151	-6.366	-489
Comuni con RAN positivo					
NORD	4.264	97,6%	26.081.710	7.459	286
CENTRO	752	77,9%	8.978.299	3.291	367
SUD E ISOLE	1.655	67,3%	10.316.323	3.561	345
1 - FINO A 1.000	1.786	91,5%	947.780	597	629
2 - 1.001-5.000	3.007	86,0%	7.400.114	2.323	314
3 - 5.001-10.000	961	82,3%	6.791.952	1.652	243
4 - 10.001-20.000	547	80,6%	7.587.088	1.737	229
5 - 20.001-60.000	298	75,6%	9.690.421	2.130	220
6 - 60.001-100.000	37	64,9%	2.779.423	767	276
7 - 100.001-250.000	28	84,8%	4.170.795	1.223	293
8 - OLTRE 250.000	7	63,6%	6.008.759	3.881	646
TOTALE	6.671	85,6%	45.376.332	14.310	315

Fonte: Elaborazione IFEL su dati BDAP relativi a 7790 Comuni

La distribuzione del Risultato di amministrazione netto (RAN) evidenzia una forte asimmetria tra la grande maggioranza dei Comuni in positivo (85%) e una significativa minoranza in negativo, con particolare enfasi nei valori territoriali del Centro (22% di enti in negativo e del Sud-Isole (un terzo di negativi). La numerosità degli enti in disavanzo tende a crescere con la dimensione degli enti, ad eccezione delle città tra 100 e 250mila abitanti. La popolazione compresa tra gli enti con RAN negativo supera il 20% del totale.

¹ RAN=Risultato di amministrazione *meno* FCDE *meno* Fondo anticipazione liquidità.



Anche la distribuzione del FCDE accantonato annualmente nei bilanci di previsione mostra un andamento analogo, con una forte concentrazione tra i Comuni del Centro e del Sud-Isole e un impatto fortemente divaricato tra gli enti con maggior carico (oltre l'8% di incidenza sulle entrate correnti) che nel complesso sono il 16% del totale e quelli con impatto inferiore alla stessa soglia, l'84%.

Tabella 2. FCDE accantonato a previsione 2019. Numero di Comuni e valore finanziario (assoluto e pro capite), con distinzione tra impatto superiore o inferiore all'8% delle entrate correnti accertate, per area e per fasce demografiche.

	Rapporto FCDE / Entrate correnti > 8%				Rapporto FCDE / Entrate correnti < 8%			
	Numero di comuni		Valore finanziario		Numero di comuni		Valore finanziario	
	v.a.	%	v.a.	p.c.	v.a.	%	v.a.	p.c.
NORD	238	5,5%	589	160	4.069	94,5%	869	36
CENTRO	213	22,1%	897	137	752	77,9%	305	58
SUD E ISOLE	817	32,5%	1.871	158	1.696	67,5%	380	46
1 - FINO A 1.000	149	7,8%	17	198	1.762	92,2%	32	34
2 - 1.001-5.000	447	12,8%	177	150	3.045	87,2%	209	28
3 - 5.001-10.000	261	22,2%	217	116	915	77,8%	196	30
4 - 10.001-20.000	200	28,7%	345	122	498	71,3%	231	34
5 - 20.001-60.000	162	40,0%	688	125	243	60,0%	351	45
6 - 60.001-100.000	30	51,7%	305	134	28	48,3%	122	57
7 - 100.001-250.000	13	39,4%	228	123	20	60,6%	169	56
8 - OLTRE 250.000	6	50,0%	1.380	212	6	50,0%	242	92
TOTALE	1.268	16,3%	3.357	152	6.517	83,7%	1.553	42

Il valore complessivo del FCDE è pari a ben 4,9 mld. di euro (il 7,6% degli accertamenti totali, circa 80 €/abitante). Tra gli enti con maggior impatto, in qualsiasi area o di qualsiasi dimensione il peso pro capite dell'accantonamento è tuttavia di gran lunga superiore, in media nazionale oltre 3,5 volte: 152 €/ab. rispetto a 42 €/ab. Nel complesso, gli enti che sopportano il maggior peso del FCDE concentrano il 68% dell'ammontare totale, di cui il 28% a carico delle città maggiori (1.380 mln.) e il 38% a carico di circa un terzo dei Comuni del Sud-Isole.

Pare evidente che, nell'ambito di un comparto in complessivo stato di buona salute finanziaria, una quota significativa di Comuni resta imprigionata nelle difficoltà dettate dalla storia recente e meno recente, carente di figure di adeguata competenza (in moltissimi dei casi di crisi conclamata si riscontra l'assenza di figure professionali fondamentali e un quadro medio invecchiato e demotivato) e priva di leve di ripresa effettivamente manovrabili. Argomenti di fatto oscurati dall'applicazione prevalentemente formale della nuova contabilità, sulla quale peraltro sono intervenute nel tempo norme di aggiustamento estemporanee, dettate dalle emergenze del momento ed esposte a frequenti giudizi di illegittimità.

Appare altrettanto evidente che l'incidenza abnorme dei tagli dello scorso decennio consolidata nel tempo e in molti casi aggravata da una gestione "contabile" della riforma della contabilità, in troppi casi indifferente alla dimensione "economico-finanziaria" della sua attuazione, determina una suddivisione dell'universo degli enti locali in segmenti caratterizzati da condizioni peculiari, non ugualmente investiti dai sostegni connessi alla



pandemia, che rischiano di allontanarsi ulteriormente in assenza di politiche adeguate, in termini di sostegni specifici e di concorrente precisazione degli impegni richiesti.

È quindi necessario rafforzare **la ripresa di intervento statale sulle risorse correnti degli enti locali** avviata con l'introduzione nel FSC di risorse aggiuntive orientate ai servizi sociali comunali (+216 mln. nel 2021, fino a + 651 mln. dal 2030, una progressione che potrebbe essere ravvicinata nel tempo) e alla gestione degli asili nido (+100 mln. nel 2022, fino a +300 mln. dal 2026, una dimensione da valutare sulla base dei massicci interventi infrastrutturali previsti con il PNRR). La stessa attenzione deve ora assicurare un intervento adeguato sulle risorse delle Province e delle Città metropolitane, con particolare riguardo al finanziamento delle funzioni fondamentali introdotte per queste ultime dalla legge 56/2014. **Un intervento nel complesso da orientare ai territori più deboli e da allargare ad altri aspetti della gestione finanziaria locale** – primo fra tutti l'approvvigionamento di personale in ruoli e con le competenze richieste da questa nuova fase – nel solco della ripresa **di contribuzione verticale alla perequazione che l'ANCI considera imprescindibile anche sotto il profilo della coerenza costituzionale** del sistema di finanziamento. Nell'ambito di questa nuova impostazione, sarà possibile verificare in pochi anni la realizzazione di progressi effettivi e tangibili nella perequazione delle risorse, che devono consistere, da un lato, in un significativo ampliamento della capacità di spesa degli enti attualmente sottodotati di risorse e, dall'altro, in un corrispondente incremento dei servizi locali offerti alle rispettive popolazioni.

In coerenza con questa impostazione, resta altresì essenziale la prosecuzione **dell'intervento mirato a risolvere le debolezze strutturali degli enti in crisi conclamata**. Su questo punto, è importante ricordare come la stessa Corte costituzionale abbia recentemente individuato (Sent. CCost n.115/2020) tra le cause delle situazioni di crisi finanziaria anche la debolezza del tessuto socioeconomico territoriale, ovvero la scarsa dotazione di risorse, piuttosto che in episodi di *cattiva gestione finanziaria*, quale ulteriore testimonianza della necessità di un intervento organico sulla finanza comunale. L'assegnazione di risorse opportunamente stanziata per gli enti in crisi finanziaria a seguito della Sentenza 115/2020 (art.53, dl 104/2020; co 775, L. di bilancio 2021) non ha però raggiunto gli obiettivi prefissati, a causa dei criteri parziali di assegnazione.

L'ulteriore stanziamento atteso con il dl "Sostegni-bis", se accompagnato da una analisi del perimetro di intervento e da risorse di conseguente consistenza, potrebbe permettere un sostegno più razionale e robusto, coinvolgendo enti finora ingiustamente esclusi (Comuni siciliani, enti con piani di riequilibrio ancora in istruttoria presso il Ministero dell'interno) e uniformando i criteri e le misure della contribuzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021

La **sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021**, interviene nuovamente sui risvolti finanziari (modalità di ripiano e appostamento in bilancio) delle anticipazioni di liquidità a suo tempo erogate agli enti locali per facilitare il pagamento dei debiti commerciali pregressi, a suo modo espressione di un quadro non ancora coerente con l'attuazione del disegno riformatore in un contesto di risorse complessivamente inadeguato dopo un decennio di tagli.



L'impatto della sentenza 80 può essere estremamente critico. Dalle prime analisi, dei circa 1.400 Comuni coinvolti nella costituzione del Fondo anticipazione liquidità circa 950 risultano in disavanzo nel 2019, come anche 8 Province. Richiedere un ripiano ordinario (diciamo in tre/cinque anni) comporterebbe una maggior esposizione annuale moltiplicata mediamente per 8 o per 4,5 volte rispetto all'attuale trentennio, con risultati disastrosi per una parte degli enti già in disavanzo nel 2019 e molto pesanti anche per i circa 450 enti in avanzo, almeno per quelli con avanzi esigui e quote di anticipazione più rilevanti. Tra gli enti in disavanzo, circa un terzo registra quote di maggior ripiano necessario per oltre 100 euro pro capite. Va anche tenuto a mente che solo poco più della metà dei Comuni in piano di riequilibrio sono coinvolti dagli effetti della sentenza.

Visto anche l'approssimarsi dei termini di approvazione dei preventivi e dei consuntivi, è necessaria l'individuazione di soluzioni immediate. A tal fine **l'ANCI ha formulato un'ipotesi normativa coerente con il pronunciamento della Corte**, che punta a reinquadrare la gestione dell'anticipazione nei principi dell'armonizzazione contabile. La norma mira ad integrare nel riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 anche l'emersione delle passività connesse al fondo anticipazione liquidità, per la quasi totalità intervenute tra il 2013 e il 2014 in base ai decreti legge nn. 35/2013 e 66/2014, prevedendo pertanto che il maggiore disavanzo determinato dal "nuovo accantonamento" sia ripianato in quote costanti fino al 2044 secondo le modalità definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015. Tuttavia, **la soluzione individuata non risolve tutte le problematiche in gioco**, in particolare per ciò che riguarda le anticipazioni intervenute successivamente al 1° gennaio 2015 e per la difficoltà insita nella "doppia esposizione" della passività da anticipazione: il naturale pagamento con risorse proprie dei rimborsi annuali, da un lato, e l'impatto sul disavanzo della passività in se stessa. Gli approfondimenti in corso possono comportare l'esigenza di un contributo statale diretto, per minimizzare l'impatto sugli equilibri dovuto non ad imperfezioni dei comportamenti locali, ma al difficile intreccio tra le norme contabili, i principi di pareggio del bilancio e le particolarità dell'intervento di anticipazione a suo tempo attivato.

La riforma della finanza comunale: i possibili fronti di intervento

In questo quadro certamente complesso e tuttora segnato dagli effetti della pandemia, l'ANCI sollecita un intervento urgente di riordino complessivo della finanza comunale, i cui possibili fronti di intervento si riepilogano sommariamente:

1. **perfezionare alcuni principi contabili adeguandoli alle esigenze di tenuta finanziaria e di ripresa degli investimenti:**
 - ✓ **attenuazione dei vincoli da FCDE**, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un **intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari** agevolato dall'abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione; a un intervento di questo tipo potrebbero essere collegate anticipazioni, con riduzione proporzionale del FCDE e finalizzate al sollecito pagamento dei debiti commerciali pregressi, nonché alla **sospensione dell'entrata in vigore del Fondo di garanzia debiti commerciali**



- (FGDC), di cui è comunque del tutto inopportuna l'applicazione nelle attuali condizioni;
- ✓ **revisione della disciplina restrittiva circa l'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo**, che limita in modo spesso paradossale l'utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare, i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale);
 - ✓ **l'utilizzo degli avanzi di amministrazione**, a regime e non solo in fase emergenziale;
2. accelerare l'avvio del percorso di **ristrutturazione del debito locale**, a suo tempo previsto dalla legge di bilancio 2020, mediante il meccanismo di accollo da parte dello Stato dell'intero debito locale, adeguandone i costi per gli enti locali alle più favorevoli condizioni di mercato, così come definito dal "Milleproroghe" 2020 (dl 162/2019, art. 39). Questo intervento può consentire di liberare a regime risorse correnti rilevanti, che stimiamo intorno a 800 milioni di euro annui per tutto il comparto. I provvedimenti attuativi (un DPCM e un decreto Mef), attesi da tempo, devono essere urgentemente emanati per realizzare il più velocemente possibile gli effetti della riforma;
 3. rafforzare i dispositivi di **sostegno agli enti in crisi finanziaria** adottati in questi mesi, perfezionando gli attuali criteri di accesso per effetto dei quali almeno 150 comuni sono rimasti esclusi dagli stanziamenti aggiuntivi, pur risultando in condizioni in tutto simili agli attuali beneficiari. Riteniamo altresì urgente l'attivazione del tavolo di confronto per giungere **alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie** (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con bozze informali prodotte negli ultimi due anni;
 4. misure di **sostegno alle società pubbliche e ai riflessi sui bilanci locali delle problematiche aziendali**, che consentano di superare gli attuali divieti di intervento finanziario per le società in perdita, gli obblighi di dismissione e gli accantonamenti in caso di persistenti perdite, assicurando altresì lo snellimento di alcuni adempimenti previsti dal TUSP (d.lgs. 175/2016). Appare paradossale che diverse norme abbiano permesso di fronteggiare le perdite da emergenza sanitaria delle società, mentre **in materia di riflessi sui bilanci degli enti proprietari delle perdite delle aziende pubbliche locali non c'è stato finora alcun intervento**;
 5. la **semplificazione degli adempimenti connessi agli aiuti di Stato** anche alla luce della moltiplicazione dei contributi a sostegno delle attività colpite dalla crisi. In questi mesi sono divenute evidenti le inadeguatezze del Registro nazionale degli aiuti nei confronti degli adempimenti richiesti ai Comuni, in prevalenza di piccola dimensione. L'ANCI ha chiesto di **dare attuazione alle semplificazioni già previste dalla legge, limitando gli obblighi di iscrizione al Registro agli aiuti** (contributi o riduzioni fiscali) di valore superiore a 5mila euro, fermo restando l'obbligo di conservazione amministrativa dei dati anche per gli aiuti minori. Si tratta di un'istanza ragionevole, che non trova ostacoli nella disciplina europea né negli orientamenti della Commissione, sulla quale però, le autorità ministeriali competenti mantengono inspiegabili riserve.



Un piano per lo sviluppo

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia i Comuni hanno mantenuto nel 2020 una **capacità operativa forte sul versante degli investimenti**. I Comuni hanno aumentato del 2,3 % i pagamenti, portando a circa 10 mld. di euro la spesa erogata, dopo l'aumento del 14% registrato nel 2019. Si tratta di un andamento assai soddisfacente, che conferma il nostro ruolo nel campo degli investimenti pubblici, volano essenziale della ripresa economica post pandemia. In particolare dei Comuni, che sono il principale investitore pubblico (circa il 25% del totale nel 2019).

È nell'interesse nazionale mettere gli enti locali, a cominciare dai Comuni e dalle loro forme associative, nelle condizioni di poter effettivamente utilizzare le risorse che saranno erogate, attraverso apparati e regole profondamente rinnovati. Sono questioni che ormai, anche grazie all'azione dell'Anci, sono entrate nel dibattito pubblico:

1. **finanziamenti diretti e non intermediati** a sostegno degli investimenti, con il recupero di una più ampia discrezionalità amministrativa in capo ai Ministeri che li regolano;
2. le **semplificazioni al codice degli appalti**, da consolidare ed ampliare;
3. un'ampia **semplificazione degli strumenti di programmazione degli enti locali**, in parte anticipata per gli **enti di minore dimensione**;
4. lo **snellimento dei monitoraggi** sui fatti finanziari e sulle opere pubbliche, ancora troppo complessi e spesso duplicati;
5. l'**allentamento dei vincoli sulle assunzioni** di personale qualificato, anche in deroga ai criteri introdotti per i Comuni dall'art. 33 del dl 34/2019;
6. un **lungimirante governo della spesa e dei vincoli di parte corrente**, che riguardano "infrastrutture di servizio" altrettanto cruciali, dai servizi sociali territoriali, agli asili nido, alla gestione dell'urbanistica e dell'ambiente, rafforzando e ampliando l'intervento "verticale" dello Stato nel Fondo di solidarietà comunale e nei fondi relativi alle Città metropolitane e alle Province.

Gli obiettivi quantitativi e temporali del PNRR non sono raggiungibili senza un profondo ripensamento del quadro di regole costruito nello scorso decennio in un contesto del tutto differente dall'attuale. Per definire tale quadro c'è bisogno di un impegno straordinario ed urgente di tutti gli attori coinvolti, il Parlamento e il Governo, ma anche le strutture di controllo e gli apparati ministeriali, nell'obiettivo comune di puntare alla rigorosa osservanza dei principi fondamentali facendo leva sull'autodisciplina e la responsabilità degli operatori centrali e locali piuttosto che sulla regolamentazione minuta di procedure e modalità operative.